



COLLANA SCHEMARI SIMONE

Studio › Memorizzazione › Ripasso

Schemi & Schede

ISTITUZIONI DI **DIRITTO PRIVATO**

Programma completo d'esame

Metodo schematico Simone

XIV EDIZIONE

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE[®]
dal 1968
Gruppo Editoriale **Simone**

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone s.r.l.
(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Di particolare interesse per i lettori di questo volume segnaliamo:

- 5 • Istituzioni di diritto privato (Diritto civile)
- ST21 • Diritto civile (Studi superiori)
- ST21/A • Appendice di aggiornamento (Diritto civile)
- 5/3 • Compendio di istituzioni di diritto Privato
- 5/4 • Compendio di diritto di famiglia
- 5/5 • Successioni e donazioni
- 221 • Elementi di diritto civile
- 504 • Codice civile
- 504/1 • Codice civile (*minor*)
- 504/4 • Codice civile e di procedura civile (*minor*)
- E1 • Codice civile esplicito
- E1/A • Codice civile esplicito (*minor*)
- E/50 • Codice civile e di procedura civile per l'udienza civile (*Editio minor*)
- 504/Maxi • Codice civile - Leggi complementari

Revisione e aggiornamento del testo a cura del dott. Massimiliano Di Pirro

*Hanno collaborato alla revisione redazionale la dott.
Maria Francesca Mazzitelli*

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito internet: www.simone.it

L'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione,
non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze

Finito di stampare nel mese di giugno 2019
da «PL PRINT s.r.l.» - Via Don Minzoni, n. 302 - Cercola (NA)
per conto della SIMONE s.r.l. - Via F. Russo, 33/D - 80133 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

PREMESSA

Da oggi “**Schemi & Schede**”, per distinguersi dalla concorrenza che tende a confondere i nostri clienti, rientra nella nuova collana “**Schemari Simone**”.

Questi originali volumi seguono i programmi tradizionali degli Atenei ponendosi come sussidio del manuale adottato per:

- delineare un quadro sistematico della materia;
- identificare, al pari delle “*slides*”, i punti chiave e le linee generali della disciplina;
- dedicare maggiore attenzione agli argomenti “*caldi*” più frequentemente oggetto di domande d’esame;
- facilitare la *lettura*, agevolare la *memorizzazione*, velocizzare il *ripasso*.

I volumi sono strutturati in **pagine staccabili** per essere facilmente inserite negli schedari a fogli mobili utilizzati per prendere appunti durante le lezioni.

In particolare, gli **Schemi & Schede di Istituzioni di diritto privato**, costituiscono, per quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina, un utile supporto per la propria preparazione.

Il lavoro, strutturato in **tavole sinottiche e schemi articolati**, presuppone già una conoscenza di base della materia e se ne raccomanda la contestuale (o successiva) consultazione del manuale istituzionale.

Questa **XIV edizione** si giova di una veste grafica più accattivante ed affianca agli schemi tre differenti **rubriche**:

- **osservazioni**, che approfondisce aspetti rilevanti della disciplina;
- **differenze**, che analizza aspetti particolari della materia, stimolando i confronti e i paralleli fra i diversi istituti;
- **in sintesi**, che offre un quadro riepilogativo degli argomenti affrontati.

Aiuto..... Help....., SOS.....

Questo volume mi ha aiutato molto, ma non trovo in commercio lo “**Schemi & Schede**” di un’altra disciplina che devo studiare!

Cosa devo fare?

È il momento di metterti in gioco e fare da te!

Ecco alcuni consigli...

Apri il libro di testo e consulta l’**indice generale***.

Ti renderai conto che esiste una **partizione complessiva della materia** i cui argomenti principali (*che sono, di regola, i titoli dei Capitoli*) possono essere utilizzati per costruire i tuoi schemi.

Inizia a **leggere capitolo per capitolo** per dare una prima sistemazione degli argomenti cardine partendo dalle “**parole-sistema**”: *definizione, fondamento, oggetto, riferimenti normativi, funzioni, soggetti, applicazioni, limiti paralleli, differenze, eccezioni* etc. cercando, istituto per istituto, di inserire e incasellare tutti i concetti in questo schema.

Così avrai costruito la scaletta.....!

che ti consentirà, al momento dell’esame, riportando alla mente le «**parole sistema**», di ricordare con facilità, esporre con ordine e «navigare» sugli istituti affini, contrari etc.

A completamento dello schema:

- se **assisti** alle **lezioni** potrai integrare il testo con gli appunti presi;
- se **assisti** agli **esami** potrai annotarti le domande più gettonate.

Ti consigliamo di acquistare uno **schedario a fogli mobili** per poter intervallare gli appunti presi dal vivo con i tuoi *schemi riassuntivi* ricavati dal testo.

Usa prevalentemente una **matita** o **penne cancellabili a diversi colori** per *integrare, sottolineare ed evidenziare* i termini più importanti.

Lascia sempre un po’ di margine laterale ad ogni pagina per poter aggiungere successivamente eventuali “*glosse*” o “*arricchimenti*”.

* Anche l’**indice analitico** è utile per identificare i principali argomenti di studio. In tal modo si completa la preparazione e si può affrontare con più sicurezza la prova d’esame.

1 La norma giuridica: Struttura, Caratteri, Sanzioni

Nozione: la norma giuridica è un comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati, con il quale si impone una particolare condotta, sotto la minaccia di una determinata reazione (sanzione).

Struttura	▶ Precetto: è il comando contenuto nella norma
	▶ Sanzione: è la reazione che l'ordinamento minaccia in caso di inosservanza del precetto
Caratteristiche	▶ Generalità: le norme si rivolgono alla generalità dei soggetti
	▶ Astrattezza: la norma disciplina una situazione tipo (cd. fattispecie astratta) e non un caso particolare
	▶ Statualità: fonti di produzione della norma sono esclusivamente gli organi dello Stato preposti alla sua creazione
	▶ Obbligatorietà: in quanto tutti i consociati sono tenuti all'osservanza della norma e questa è garantita dalla sanzione

Sanzione: è il momento essenziale di tutte le norme giuridiche; è la reazione che l'ordinamento minaccia in caso di violazione delle norme.

Tipi di sanzione	▶ Diretta: realizza in modo diretto il risultato che la norma violata prescrive	▷ <i>esempio:</i> esecuzione forzata, nullità del negozio
	▶ Indiretta: realizza in modo indiretto il risultato prescritto dalla norma	▷ <i>esempio:</i> risarcimento del danno, riparazione

2 Classificazione delle norme giuridiche

In base al contenuto	▶ Norme precettive: contengono un comando (es.: 433)
	▶ Norme proibitive: contengono un divieto (es.: 1471)
	▶ Norme permissive: concedono ai soggetti particolari facoltà, garantite dall'ordinamento (es.: 832)

In base
al comando

- ▶ **Norme cogenti o imperative o di ordine pubblico:** l'applicazione è imposta dall'ordinamento, prescindendo finanche dalla volontà dei singoli (es.: norme penali)
- ▶ **Norme relative o derogabili:** l'applicazione può essere evitata dagli interessati
 - ▷ *norme dispositive:* (1815 co. 1) regolano un rapporto lasciando le parti libere di disciplinarlo diversamente
 - ▷ *norme suppletive:* disciplinano un rapporto in mancanza di volontà delle parti

In base
alla sanzione

- ▶ **Norme perfette:** munite di sanzione
- ▶ **Norme imperfette:** prive di sanzione (315)
- ▶ **Norme «minus quam perfectae»:** la cui inosservanza viene punita con sanzioni non adeguate (combinato disposto degli artt. 89 e 140)

In base
alla funzione

- ▶ **Norme di diritto materiale:** dirette al regolamento di rapporti (quasi tutte le norme di diritto civile)
- ▶ **Norme di diritto strumentale:** dettano regole per l'attuazione in concreto del comando giuridico (es.: norme di diritto processuale)

In base
all'estensione
dell'efficacia

- ▶ **Norme generali:** sono quelle che trovano uguale applicazione su tutto il territorio
- ▶ **Norme locali:** vigono soltanto in alcune parti dello Stato (es. leggi regionali)
- ▶ **Norme comuni:** sono quelle dettate per tutti i rapporti giuridici
- ▶ **Norme speciali:** soddisfano particolari esigenze e si applicano solo in alcune materie, luoghi, circostanze o per categorie di soggetti

3 Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio

Vigore

- ▶ **Entrata in vigore della norma giuridica:** affinché dispieghi l'efficacia *erga omnes* è necessaria:
 - ▷ *pubblicazione nella G.U.*
 - ▷ *decorso di un lasso di tempo (vacatio legis)* normalmente di 15 giorni

Abrogazione

- ▶ **Dichiarazione espressa del legislatore**
- ▶ **Dichiarazione tacita del legislatore:** il legislatore emana una nuova legge incompatibile o una nuova legge regola interamente la stessa materia
- ▶ **Referendum popolare:** (75 Cost.)
- ▶ **Cause intrinseche:** quando la legge è emanata solo per un certo lasso di tempo o per disciplinare particolari circostanze (*leggi eccezionali*)
- ▶ **Dichiarazione di illegittimità:** pronunciata dalla Corte Costituzionale. La dichiarazione ha efficacia retroattiva, restano salvi solo i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato (così GALGANO)

Irretroattività

▶ Art. 11 disp. prel. c.c.

- ▷ principio generale dell'ordinamento è quello dell'irretroattività delle norme. Ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, infatti, la legge non dispone che per l'avvenire
- ▷ la norma è irretroattiva quando si riferisce soltanto a fatti, atti o eventi verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore
- ▷ la legge nazionale (artt. 25 Cost. e 2 c.p.) e l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sanciscono il principio di *irretroattività delle norme penali*. Tuttavia, questo principio riguarda soltanto le norme penali in *malam partem*, cioè che producono effetti sfavorevoli al reo: se, invece, la legge penale produce effetti favorevoli al reo, è applicabile anche in via retroattiva, in ossequio al più ampio principio del *favor rei*
- ▷ in **materia civile** il principio di irretroattività ha un *valore meramente direttivo* e ammette deroghe in presenza di adeguate ragioni giustificatrici. La retroattività può essere sancita *espressamente* dal legislatore oppure può *ricavarsi in modo inequivoco dalla formulazione della norma*; nel dubbio, la legge dovrà essere considerata irretroattiva
- ▷ per il *legislatore regionale* il principio di irretroattività ha carattere vincolante, perché esso è tenuto al rispetto dei principi generali dell'ordinamento, tra i quali rientra sicuramente quello in esame
- ▷ anche per i *regolamenti* e per le fonti gerarchicamente subordinate alla legge il principio di irretroattività ha valore tassativo e inderogabile

Successione nel tempo

- ▶ L'applicazione del principio di irretroattività delle norme giuridiche non è sempre agevole, in quanto il sopravvenire di nuove norme determina problemi riguardo a situazioni giuridiche che, non esaurendosi in un dato momento, durano nel tempo; quindi in relazione ad una determinata fattispecie può determinarsi un conflitto di norme
- ▶ Il conflitto può essere disciplinato e risolto dal legislatore con norme speciali, dette transitorie, appositamente emanate
- ▶ Qualora il legislatore non provveda in questo senso, il conflitto di norme va risolto utilizzando due criteri:
 - ▷ la nuova norma non modifica i *diritti quesiti*, cioè diritti che sono già entrati nel patrimonio di un soggetto (*teoria dei diritti quesiti*)
 - ▷ la legge nuova non estende i suoi effetti ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente (*teoria del fatto compiuto*)

Efficacia
nello spazio

- ▶ Il principio generale è quello della territorialità della legge, essa cioè ha efficacia solo nel territorio dello Stato in cui è emanata (*leges feruntur territorio*)
- ▶ La disciplina di rapporti che non si svolgono in un unico Stato è regolata dalle norme di diritto privato internazionale, che disciplinano i conflitti tra diverse legislazioni (fondamentale in materia è la legge 218/1995)

4 Applicazione

Nozione: l'applicazione della norma è la realizzazione concreta di quanto ordinato dalle regole dell'ordinamento giuridico.

Caratteri

- ▶ **Applicazione necessaria del diritto:** operata dal giudice per dirimere controversie; il giudice deve:
 - ▷ conoscere la *norma* da applicare (*iura novit curia*)
 - ▷ conoscere il *fatto* da regolare
- ▶ **Applicazione volontaria:** quella operata da un privato (es. pagamento del debito)

5 Interpretazione della norma giuridica

Nozione: l'interpretazione della norma è la ricerca del significato della medesima e della *volontà del legislatore*.

Tipi

- ▶ **Interpretazione storica:** ricerca del significato della norma considerando il momento storico e le ragioni politiche per cui è stata emanata
- ▶ **Interpretazione sociologica:** ricerca del significato della norma considerando gli aspetti economico sociali dei rapporti regolati dalla norma interpretata
- ▶ **Interpretazione sistematica:** ricerca dell'esatto significato della norma osservando la sua collocazione nell'intero sistema normativo dell'ordinamento giuridico
- ▶ **Interpretazione logica:** ricerca dell'esatto significato della norma considerando gli scopi che il legislatore si è prefisso al momento della sua emanazione
- ▶ **Interpretazione equitativa:** ricerca dell'esatto significato della norma cercando di evitare ciò che contrasta con il senso di giustizia e che offre una soluzione del conflitto non equilibrata
- ▶ **Interpretazione letterale:** ricerca dell'esatto significato della norma considerando il «significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» (12 disp. prel.)

Specie

▶ In relazione ai soggetti

- ▷ *interpretazione giudiziale*: compiuta dal giudice nell'esercizio del potere giurisdizionale; è vincolante nei confronti delle parti in giudizio
- ▷ *interpretazione dottrinale*: compiuta da studiosi delle discipline giuridiche; non è vincolante
- ▷ *interpretazione autentica*: compiuta dallo stesso legislatore che emana appositamente delle norme (*norme interpretative*) per chiarire il significato di norme preesistenti; questa interpretazione è vincolante

▶ In relazione ai risultati

- ▷ *interpretazione dichiarativa*: se il risultato dell'interpretazione letterale coincide con quello della interpretazione logica (*lex tam dixit, quam voluit*)
- ▷ *interpretazione estensiva*: se l'ambito di applicazione della norma è *più esteso* di quanto si ricava dalla sola formulazione letterale (*lex minus dixit, quam voluit*)
- ▷ *interpretazione restrittiva*: se l'ambito di applicazione della norma è *meno esteso* di quanto si ricava dalla sola formulazione letterale (*lex plus dixit, quam voluit*)

6 Analogia

Nozione: se nessuna norma presente nell'ordinamento disciplina la fattispecie concreta siamo in presenza di una *lacuna del diritto*. L'analogia è il procedimento attraverso il quale vengono colmate le lacune, ossia risolti i casi non previsti dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per i casi simili (**analogia legis**) o, se il caso resta ancora dubbio, ricorrendo ai principi generali del diritto (**analogia iuris**) (art. 12 disp. prel. c.c.).

Presupposti

▶ Il ricorso all'analogia è *ammissibile* quando:

- ▷ il caso in questione non sia previsto da alcuna norma
- ▷ tra la fattispecie prevista dalla legge e quella non prevista vi siano similitudini riguardanti gli elementi della fattispecie prevista, nei quali si ritrovi la giustificazione stessa della disciplina legislativa (*eadem ratio*)

Divieti

- ▶ Dall'art. 14 disp. prel. discende il divieto del ricorso all'analogia rispetto alle *norme eccezionali* o speciali (che derogano a una qualche regola generale in nome di esigenze particolari e circoscritte) e alle *norme penali*. Anche gli artt. 1 e 199 c.p. e 25 Cost. avvalorano la scelta del legislatore sull'inammissibilità nel diritto penale del procedimento analogico.
- ▶ Il fondamento del divieto va ravvisato nel principio di legalità e, più specificamente, nel *principio di tassatività*, che impedisce al giudice di punire al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, per evitare possibili arbitri

Divieti

- ▶ Si discute se il divieto di analogia sia *assoluto o relativo*, se abbracci cioè anche le norme favorevoli all'imputato (analogia *in bonam partem*) oppure sia circoscritto alle sole norme sfavorevoli (analogia *in malam partem*). Prevale la tesi che restringe il divieto soltanto alle norme penali *in malam partem*. Pertanto, si ritiene che l'analogia sia applicabile alle *scriminanti*, in quanto le norme che le prevedono, oltre a non essere *penali*, non hanno carattere eccezionale ma sono espressione di principi generali (*qui iure suo utitur neminem ledit, vim vi repellere licet, necessitas non habet legem*, etc.).

Principi generali

- ▶ Possono esserci casi in cui, di fronte a un fatto, non si riesce a trovare neppure una norma la quale preveda casi simili o materie analoghe. In tale ipotesi, essendo impossibile il ricorso all'analogia, il caso va regolato applicando i *principi generali dell'ordinamento* (art. 12, co. 2, disp. prel. c.c.): questi non s'identificano con questa o quella norma determinata ma *corrispondono ai criteri e alle regole fondamentali che, pur non essendo scritte in una precisa norma, stanno alla base del sistema giuridico*

- ▶ Si ricavano:

- ▷ da complessi di norme che si ispirano a qualche obiettivo comune, pur senza enunciarlo esplicitamente (es., dalle norme sui rapporti fra consumatori e imprese o fra lavoratori e datori di lavoro può ricavarsi il principio della tutela del contraente più debole)
- ▷ dalla Costituzione, che afferma ad es. il principio di solidarietà (art. 2) e l'obiettivo di superare le disuguaglianze di fatto esistenti fra i cittadini (art. 3, co. 2)



Differenze

L'analogia non va confusa con l'**interpretazione estensiva**: si ricorre alla analogia quando manca una norma che regoli una materia, l'interpretazione estensiva invece amplia la portata letterale di una norma esistente; in definitiva, tramite l'analogia si scoprono nuove norme, con l'interpretazione estensiva si attribuisce alla norma esistente un significato tale da comprendere più casi.

L'interpretazione serve a conoscere ciò che il legislatore ha pensato, l'analogia ciò che il legislatore avrebbe pensato se avesse previsto il caso.